

Diario del e dal Sinodo/33
DELLO SNELLIMENTO PROCEDURA DELLE CAUSE MATRIMONIALI
20 ottobre

Il positivo e ampio consenso sulla semplificazione della prassi canonica delle cause matrimoniali, che poi è unanime solo per un aspetto molto tecnico, rivela la difficoltà di uscire dalla visione del matrimonio come contratto, per accedere ad una riconsiderazione che, fatta salva l'indissolubilità, valorizzi la dinamica misericordia-sacramenti.

1) Instrumentum laboris (24 giugno)

Semplificazione delle cause matrimoniali

98. Esiste un'ampia richiesta di semplificazione della prassi canonica delle cause matrimoniali. Le posizioni sono diversificate: alcune affermano che lo snellimento non sarebbe un rimedio valido; altre, a favore dello snellimento, invitano a spiegare bene la natura del processo di dichiarazione di nullità, per una migliore comprensione di esso da parte dei fedeli.

99. Alcuni invitano alla prudenza, segnalando il rischio che tale snellimento e semplificando o riducendo i passi previsti, si producano ingiustizie ed errori; si dia l'impressione di non rispettare l'indissolubilità del sacramento; si favorisca l'abuso e si ostacoli la formazione dei giovani al matrimonio come impegno di tutta la vita; si alimenti l'idea di un "divorzio cattolico". Propongono, invece, di preparare un numero adeguato di persone qualificate per seguire i casi; e, in America Latina, Africa e Asia, si avanza la richiesta di incrementare il numero dei tribunali – assenti in tante regioni –, e di concedere maggiore autorità alle istanze locali, formando meglio i sacerdoti. Altre risposte relativizzano la rilevanza di tale possibilità di snellimento, in quanto spesso i fedeli accettano la validità del loro matrimonio, riconoscendo che si tratta di un fallimento e non considerano onesto chiedere la dichiarazione di nullità. Molti fedeli considerano però valido il loro primo matrimonio perché non conoscono i motivi di invalidità. Talvolta, da parte di coloro che hanno divorziato, emerge la difficoltà di tornare sul passato, che potrebbe riaprire ferite dolorose personali e per il coniuge.

100. Molti avanzano richieste circa lo snellimento: processo canonico semplificato e più rapido; concessione di maggior autorità al vescovo locale; maggiore accesso dei laici come giudici; riduzione del costo economico del processo. In particolare, alcuni propongono di riconsiderare se sia veramente necessaria la doppia sentenza conforme, almeno quando non c'è richiesta di appello, obbligando però all'appello in certi casi il difensore del vincolo. Si propone anche di decentralizzare la terza istanza. In tutte le aree geografiche, si chiede un'impostazione più pastorale nei tribunali ecclesiastici, con una maggiore attenzione spirituale nei confronti delle persone.

101. Nelle risposte e nelle osservazioni, tenendo conto della vastità del problema pastorale dei fallimenti matrimoniali, ci si chiede se sia possibile far fronte ad esso soltanto per via processuale giudiziale. Si avanza la proposta di intraprendere una via amministrativa. In alcuni casi si propone di procedere a una verifica della coscienza delle persone interessate all'accertamento della nullità del vincolo. L'interrogativo è se vi siano altri strumenti pastorali per verificare la validità del matrimonio, da parte di presbiteri a ciò deputati. In generale, viene sollecitata una maggiore formazione specifica degli agenti pastorali in questo campo, in modo che i fedeli possano essere opportunamente aiutati.

102. Una più adeguata formazione dei fedeli riguardo ai processi di nullità aiuterebbe, in alcuni casi, ad eliminare difficoltà, come ad esempio quella di genitori che temono che un matrimonio nullo renda illegittimi i figli – segnalata da alcune Conferenze Episcopali africane. In molte risposte si insiste sul fatto che snellire il processo canonico sia utile solo se si affronta in modo integrale la pastorale familiare. Da parte di alcune Conferenze Episcopali asiatiche, si segnala il caso di matrimoni con non cristiani, che non vogliono cooperare al processo canonico.

2) Relatio ante disceptationem (6 ottobre)

3. Le situazioni pastorali difficili

e) La prassi canonica delle cause matrimoniali e la via extra-giudiziale

Tenendo presente quanto rilevato dall'*Instrumentum Laboris*, a proposito della ampia richiesta di semplificazione delle cause matrimoniali (cf nn. 98-102), dal punto di vista pastorale, e tenendo conto della diffusione della mentalità divorzista in ordine alla valida celebrazione del sacramento, non sembra azzardato, come appena accennato, ritenere che non pochi dei matrimoni celebrati in Chiesa possano risultare non validi. Per accertare in maniera efficace e snella l'eventuale nullità del vincolo sembra, a non pochi, che sia da rivedere, in primo luogo, l'obbligatorietà della doppia sentenza conforme per la dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale, procedendo al secondo grado solo se c'è appello da una o da entrambe le parti ovvero da parte del difensore del vincolo, entro un tempo definito. Un eventuale soluzione di questo genere dovrebbe, in ogni caso, evitare qualsiasi meccanicità e l'impressione della concessione di un divorzio. Tuttavia, in certi casi potrebbero essere necessarie altre garanzie, per esempio l'obbligo del difensore del vincolo ad appellare, al fine di evitare soluzioni ingiuste e scandalose.

In secondo luogo, per la già accennata larga diffusione della mentalità divorzista in molte società e vista la prassi dei tribunali civili che pronunciano le sentenze di divorzio, accade frequentemente che le parti che celebrano un matrimonio canonico, lo fanno riservandosi il diritto di divorziare e contrarre un altro matrimonio in presenza di difficoltà nella convivenza. Tale simulazione, anche senza la piena consapevolezza di questo aspetto ontologico e canonico, rende invalido il matrimonio. Per provare detta esclusione dell'indissolubilità basta la confessione della parte simulante confermata dalle circostanze ed altri elementi (cf *CIC* cann. 1536 § 2, 1679). Se è così già nel processo giudiziale, è pensabile, per alcuni, la produzione della stessa prova nel quadro di un processo amministrativo. Inoltre, secondo proposte autorevoli, occorrerebbe valutare la rilevanza dell'intenzione della fede dei nubendi in ordine alla validità del matrimonio sacramento, secondo il principio generale che per la validità di un sacramento è necessario che vi sia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa (cf Benedetto XVI, Discorso al Tribunale della Rota Romana, 26 gennaio 2013, n. 4). Questa *via extra-giudiziale* potrebbe prevedere – secondo loro - un itinerario di conoscenza, discernimento e approfondimento che, nel caso di presenza delle condizioni di invalidità, potrebbe culminare nella dichiarazione di nullità da parte del Vescovo diocesano, il quale andrebbe anche a proporre un cammino di presa di coscienza e conversione alla persona interessata in vista di un eventuale futuro matrimonio, per non ripetere la stessa simulazione.

In terzo luogo, bisogna tenere presente che per risolvere certi casi esiste la possibilità di applicare il "privilegio paolino" (cf *CIC*, cann. 1143-1147) o ricorrere al "privilegio petrino" (nei casi di matrimoni contratti con disparità di culto). Infine, bisogna anche tenere presente la possibilità dello scioglimento, "per grazia", del matrimonio rato e non consumato.

3) Relatio post disceptationem (13 ottobre)

Curare le famiglie ferite (separati, divorziati non risposati, divorziati risposati)

43. Diversi Padri hanno sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare

una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria. Secondo proposte autorevoli, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza alla fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio. Va ribadito che in tutti questi casi si tratta dell'accertamento della verità sulla validità del vincolo.

44. Circa le cause matrimoniali lo snellimento della procedura, richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di incrementare la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare un sacerdote debitamente preparato che possa gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio.

4) Relatio synodi (18 ottobre)

48. Un grande numero dei Padri ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità. Tra le proposte sono stati indicati: il superamento della necessità della doppia sentenza conforme; la possibilità di determinare una via amministrativa sotto la responsabilità del vescovo diocesano; un processo sommario da avviare nei casi di nullità notoria. Alcuni Padri tuttavia si dicono contrari a queste proposte perché non garantirebbero un giudizio affidabile. Va ribadito che in tutti questi casi si tratta dell'accertamento della verità sulla validità del vincolo. Secondo altre proposte, andrebbe poi considerata la possibilità di dare rilevanza al ruolo della fede dei nubendi in ordine alla validità del sacramento del matrimonio, tenendo fermo che tra battezzati tutti i matrimoni validi sono sacramento. (voti: **placet 143, non placet 35** su 183; i voti mancanti vanno considerati astensioni)

49. Circa le cause matrimoniali lo snellimento della procedura, richiesto da molti, oltre alla preparazione di sufficienti operatori, chierici e laici con dedizione prioritaria, esige di sottolineare la responsabilità del vescovo diocesano, il quale nella sua diocesi potrebbe incaricare dei consulenti debitamente preparati che possano gratuitamente consigliare le parti sulla validità del loro matrimonio. Tale funzione può essere svolta da un ufficio o persone qualificate (cf. *Dignitas Connubii*, art. 113, 1). (voti: **placet 154, non placet 23** su 183; i voti mancanti vanno considerati astensioni)